



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 97 del 09/07/2015

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCE

Procedura di valutazione impatto ambientale.

IL DIRIGENTE

Visti:

- le comunicazioni del Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie del 29/12/2014, prot. n. 91861, e del 20/03/2015, prot. n. 18525, con le quali comunicava “di non poter autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge” nonché le operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
- gli articoli 153, commi 4 e 6, 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di G.P. n. 138 del 29/08/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”, con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di

valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;

Visti altresì:

- il D.Lgs. n. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con Delibera di G.R. n. 1748/2000;
- il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con Delibera di G.R. n. 176/2015;
- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Premesso:

- che con istanza del 15/07/2014, acquisita in eguale data al protocollo della Provincia di Lecce al n. 54144, il signor De Pascalis Pietro, rappresentante legale della società FO.CO.BIT. di P. De Pascalis & C. s.a.s., ha formalizzato richiesta di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/06, per un “Progetto di Impianto per la produzione di conglomerati bituminosi sito in Z.I. di Galatina-Soletto per l’effettuazione di attività di recupero di rifiuti inerti in procedure semplificate”;
- che unitamente alla citata istanza, sono stati inviati, nei formati sia cartaceo sia digitale, gli elaborati tecnici riferiti ai seguenti quadri di riferimento:

- 1) A. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
- 2) B. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
- 3) C. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

oltre a Sintesi non tecnica e ad Analisi costi-benefici;

- che il progetto, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all’Allegato A - ELENCO A.2 alla lettera A.2.f.) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B lettere D2 e da D8 a D11, e all’allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/97” e dell’allegato III alla Parte II del D.Lgs. 152/06 lettera n) “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/g, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9, D10, D11 e all’allegato C, lettere R1, della parte IV del D.Lgs. 152/06”, è da assoggettare alla procedura di VIA;

- che il Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, con nota prot. n. 56865 del 28/07/2015, ha sollecitato il proponente a dare corso agli adempimenti di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico, richiedendo nel contempo elenco di tutte le autorizzazioni, concessioni, ecc., in materia ambientale, già acquisiti o da acquisire nell’ambito del procedimento;

- che la società proponente con successiva nota dello 07/08/2014, acquisita al prot. n. 60562 del 27/08/2014, ha trasmesso: 1) copia dell’avviso di deposito a mezzo stampa (pubblicazione sul Quotidiano dello 08/08/2014) e sul BURP n. 113 del 21/08/2014; 2) copia delle autorizzazioni in possesso dalla stessa società ai fini dell’esercizio dell’attività (Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche giusta D.D. n. 354 del 23/10/2012, Autorizzazione alle emissioni come da D.D. della Regione Puglia n. 672 del 20/12/2007 e Iscrizione al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti come da

D.D. n. 306 del 23/10/2014);

- che con nota prot. n. 66365 del 18/09/2014 il Servizio Ambiente ha formalizzato, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento provvedendo nel contempo ad indire la Conferenza di Servizi, convocata per la prima seduta il giorno 13/11/2014;

- che alla Conferenza dei Servizi sono stati convocati i seguenti soggetti:

1) Comune di Galatina;

2) ARPA Puglia - Dipartimento di Lecce;

3) ASL LECCE - Area Nord - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP);

4) Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

5) Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;

6) Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;

- che la società proponente ha inviato, in allegato a nota di data 11/11/2014 (in atti al protocollo n. 81898 del 13/11/2014), documentazione integrativa ed in particolare: 1) relazione riportante la descrizione dettagliata delle opere da realizzare, 2) copia degli atti autorizzativi di profilo ambientale/paesaggistico riferiti all'impianto esistente, 3) documentazione fotografica, 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con due successive note prot. n. 16150 dello 07/11/2014 e n. 16475 del 13/11/2014, in relazione al procedimento attivato, ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla seduta di Conferenza di Servizi e ha richiesto una integrazione documentale del progetto;

- che ARPA Puglia, con nota prot. n. 62368 del 13/11/2014, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata e acquisita al prot. n. 82490 del 17/11/2014, ha richiesto, ai fini dell'espressione del parere, integrazioni e chiarimenti al progetto presentato;

- che il Comune di Galatina, con nota prot. n. 20140038583 del 12.11.2014, acquisita, al prot. n. 82850 del 17/11/2014, ha trasmesso il proprio parere favorevole all'intervento rimettendosi integralmente alle valutazioni di ASL e ARPA in merito all'impatto ambientale e al rischio di inquinamento connesso;

- che il Servizio Ambiente, con nota prot. n. 82172 del 14/11/2014, ha trasmesso il verbale della prima seduta della Conferenza di Servizi;

- che in riscontro ai rilievi e alle integrazioni richieste in sede di Conferenza, il Proponente ha inviato, in allegato a nota di data 29/12/2014 (in atti al protocollo n. 92191 del 31/12/2014), documentazione integrativa ed in particolare: 1) schema a blocchi con bilancio di massa; 2) processo di frantumazione e vagliatura inerti; 3) relazione acque meteoriche; 4) piano di monitoraggio ambientale; 5) relazione emissioni sonore; 6) planimetria generale impianto;

- che con nota prot. n. 2812 del 15/01/2015 è stata convocata, per il giorno 03/02/2015, la seconda seduta della Conferenza di Servizi;

- che con nota prot. n. 1565 del 30/01/2015 la Soprintendenza di Lecce ha comunicato di aver rimesso le proprie valutazioni alla competente Direzione Regionale;

- che con nota prot. n. 5227 del 30/01/2015, trasmessa tramite PEC e acquisita al prot. n. 7135 dello 03/02/2015, ARPA Puglia ha comunicato il proprio parere favorevole con prescrizioni sul progetto;

- che con nota prot. n. 7567 dello 04/02/2015 è stato trasmesso il verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 03.02.2015;

- che ASL Lecce, con nota prot. n. 16/1089/ED dello 03/02/2015, acquisita al prot. n.7687 dello 05/02/2015, ha espresso parere favorevole all'intervento;

- che la società proponente ha puntualizzato, con nota dello 05/02/2015, che l'istanza di VIA presentata, in quanto comprensiva di adeguamento del sistema di drenaggio, trattamento e scarico della acque meteoriche alla normativa tecnica di cui al R.R. n.26/2013, è da intendersi anche quale richiesta di rinnovo della relativa autorizzazione allo scarico;

- che la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto, con nota prot. n. 1255 (acquisita al prot. n.

8842 del 10/02/2015), pur non ravvisando motivi ostativi all'intervento, ha comunicato di ritenere necessario, nel corso dell'esecuzione dei lavori di movimento terra, la sorveglianza da parte di archeologo;

- che con nota prot. n.1362 dello 03/02/2015, trasmessa a mezzo PEC in data 18/02/2015 (in atti al prot. n. 10932 del 19/02/2015), la Direzione Regionale per i Beni Culturali, facendo proprie le risultanze istruttorie della Soprintendenza BAP di Lecce e della Soprintendenza Archeologica "...ha ritenuto di assumere e condividere le valutazioni positive" da questi espresse;

- che a riscontro di specifica richiesta del Servizio Ambiente prot. n. 15040 dello 09/03/2015, la Prefettura di Lecce ha comunicato che nei confronti del rappresentante legale della società proponente non sussistono cause di sospensione, decadenza, divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

- che a seguito di specifica richiesta n. 21136 del 31/03/2015 del Servizio Ambiente, la società istante ha provveduto ad integrare gli oneri istruttori dovuti;

Dato che il funzionario istruttore riferisce che espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, è emerso quanto di seguito.

L'impianto di titolarità FO.CO.BIT. S.a.s., già in esercizio e regolarmente autorizzato, è ubicato in Zona Industriale del Comune di Galatina, alla contrada San Giuseppe. Il progetto proposto è finalizzato all'aumento dei quantitativi di rifiuti da sottoporre a recupero, nonché all'aggiunta di ulteriori tipologie di rifiuti da recuperare. Come tale ai fini dello svolgimento dell'attività la società ha attivato preliminarmente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in quanto rientrante tra quelle:

- dell'allegato A Elenco A.2 "Progetti di competenza della Provincia" della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. ed in particolare alla lettera A.2.f. "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.Lgs. 22/1997";

- dell'Allegato III, alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., lettera n) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'Allegato C, lettere R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

L'intera zona industriale Galatina - Soleto, ove s'inserisce l'area di pertinenza FO.CO.BIT. S.a.s., è gestita dal Consorzio delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI); la stessa occupa il lotto 432/A e parte del lotto 432.

Nel vigente P.U.G. l'area è tipizzata come "Zona omogenea D per attività industriali, artigianali, commerciali, turistiche". Pertanto l'ipotesi localizzativa risulta conforme a quanto previsto nella pianificazione regionale sui rifiuti speciali.

Poiché il sito di progetto ricade nella Z.I. Soleto-Galatina gestita dal consorzio ASI, le norme contenute nel PUTT/p (ora decaduto a seguito dell'approvazione del PPTR) non trovano applicazione ai sensi dell'art. 1.03 comma 6 delle NTA del Piano.

Peraltro, relativamente al PPTR, dall'analisi della Cartografia riportante sia i beni paesaggistici, sia gli UCP, l'area di progetto risulta ricadere al di fuori delle aree vincolate e pertanto non sono sottoposte alle NTA del PPTR.

La società comunque, nell'ambito del procedimento, ha conseguito il parere positivo al progetto da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali, espresso sulla scorta delle istruttorie della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e della Soprintendenza Archeologica.

Il sito di progetto, posto a nord dell'abitato di Galatina, non rientra in nessuna classe a pericolosità/rischio idraulico e geomorfologico, come si evince dalle mappe finali redatte dall'Autorità di Bacino della regione Puglia.

L'area di pertinenza FO.CO.BIT. S.a.s. ricade all'interno di aree di vincolo d'uso degli acquiferi

“Acquifero carsico del Salento: aree di tutela quali-quantitativa”. Tuttavia, per il sito di progetto, non essendo richiesto alcun rilascio di nuova autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee non si andrà a incidere sullo specifico regime vincolistico. Le stesse acque dilavanti dalle aree a pavimentazione impermeabile sono sottoposte preliminarmente a trattamenti di grigliatura, dissabbiatura e grigliatura come previsto dalla normativa regionale di riferimento (R.R. n. 26/2013).

Il lotto non risulta all'interno di alcuna area perimetrata SIC, ZPS e/o aree protette.

Il sito d'insediamento, già oggetto di trasformazioni edilizie e sede anche di attività estrattiva, non s'inquadra in alcun contesto naturalistico di particolare rilievo, essendo inserito in un ambito territoriale già densamente antropizzato e destinato ad attività produttive.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

La società FO.CO.BIT. S.a.s. opera nel settore per la produzione del conglomerato bituminoso. Attualmente l'azienda effettua operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero (R5) di rifiuti non pericolosi in regime semplificato ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/06.

All'interno dell'azienda sono presenti due impianti per la produzione di conglomerati bituminosi:

- impianto Marini M 70 E 150 (potenzialità 70 t/h);

- impianto Marini UltiMAP 2000 B E 220 L/R (potenzialità 210 t/h).

L'operazione di recupero del rifiuto non pericoloso all'interno del ciclo di produzione del conglomerato bituminoso è effettuata soltanto dall'impianto di produzione di potenzialità maggiore (Marini UltiMAP 2000 B E 220 L/R).

A oggi, i rifiuti che la FO.CO.BIT. S.a.s. avvia alla messa in riserva e al recupero, derivano principalmente dalla demolizione di strade e in particolare il materiale che la società riutilizza deriva dalle operazioni di scarifica del manto stradale con la produzione del cosiddetto “fresato d'asfalto”.

Nel confezionamento di conglomerati bituminosi sono impiegati inerti di origine naturale (es. ghiaia e sabbia provenienti da depositi naturali) oppure di origine artificiale, ottenuti per estrazione dalle cave e successiva frantumazione e aventi pertanto granulometria variabile.

Il recupero di materiali utilizzabili come aggregati inerti all'interno del ciclo produttivo del conglomerato bituminoso, come ad esempio il fresato derivante da attività di scarifica del manto stradale o i rifiuti di rocce provenienti dalla lavorazione di materiali lapidei, riduce l'impiego di aggregati naturali.

Di seguito si riporta, ai sensi dell'Allegato 1 - sub allegato 1 - D.M. 05/02/1998 come modificato e integrato dal D.M. 186/2006, la descrizione del rifiuto per il quale la FO.CO.BIT. S.a.s. è autorizzata a operare in procedure semplificate (D.D. n. 306 del 23/10/2013 “Autorizzazione per le operazioni di messa in riserva e recupero R5-R13 in procedure semplificate di rifiuti speciali non pericolosi con codice CER 170302” rilasciata dalla Provincia di Lecce):

Gli automezzi in ingresso che conferiscono i rifiuti vengono identificati, pesati su di un bilico e, dopo le verifiche amministrative sulla documentazione di trasporto, vengono indirizzati da apposita viabilità e segnaletica interna verso l'area di scarico.

Alle attività di carico/scarico è preposto personale della società allo scopo di ottimizzare i tempi e ridurre ulteriormente gli eventuali rischi dovuti ad errori effettuati durante le operazioni di carico/scarico.

Dall'area di messa in riserva con una pala gommata il rifiuto è inviato alla tramoggia di carico dell'impianto di produzione del conglomerato bituminoso.

L'area interessata dalle operazioni di messa in riserva del rifiuto è costituita da un piazzale impermeabilizzato e pavimentato in asfalto bituminoso di circa 1800 mq, perimetrato con bordo stradale in cls di tipo “banchina alla francese” per una larghezza pari a 1,5 m, adeguatamente segnalata, al fine di ridurre al minimo eventuali errori durante le fasi di manovra. Essa è ubicata nell'area di pertinenza dell'impianto, sul Foglio di mappa n. 73, particella 304.

Il piazzale dedicato alla messa in riserva è ubicato inoltre all'interno di un'area vasta dotata di idonea recinzione in muratura affiancata da alberi di alto fusto, che consentono di mitigare l'impatto visivo dell'impianto e l'eventuale dispersione di polveri durante la movimentazione dei materiali.

Le operazioni di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) si svolgono all'interno dell'impianto di produzione conglomerati bituminosi ed in particolare si effettuano con l'impianto Marini UltiMAP 2000 B E 220 L/R avente una potenzialità di 210 t/h.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti sono distinte e separate dalle aree di deposito delle materie prime.

Come riportato negli elaborati progettuali l'azienda riutilizza soltanto lo 0,4% del potenziale di trattamento dell'impianto per un totale di 1 t/h. L'intervento proposto consiste fondamentalmente in:

- Integrazione dei codici CER da trattare in impianto;
- Incremento quantitativo del CER già autorizzato (170302).

Nelle tabelle che seguono sono riportati i codici CER per i quali si richiede l'integrazione, le attività di recupero che si intendono svolgere, nonché le quantità richieste dalla FO.CO.BIT. S.a.s.

La quantità totale di rifiuti che la società proponente intende recuperare (tramite operazioni R5 e R13) è pari a 236.240,0 t/a. c). L'attività di recupero R12 non è contemplata nel D.M. 05/02/1998.

Le singole quantità dei rifiuti nonché le quantità di recupero giornaliere sono meramente indicative: infatti le stesse potrebbero variare sempre però nel rispetto dei quantitativi massimi indicati, per ogni singola classe, nell'Allegato 1 - sub allegato 1 - D.M. 05/02/1998, a seconda dell'effettivo andamento del mercato.

L'area da utilizzare per lo stoccaggio è data una piattaforma in cls avente una superficie pari a circa 1.800 mq.

Per il calcolo delle quantità massime istantanee di stoccaggio, sono stati considerati da progetto:

- la superficie utile del basamento;
- l'altezza del cumulo (circa 1,5 metri);
- il peso specifico medio dei materiali.

Approssimando il cumulo ad un cono ellittico, il volume sarà pari a:

Nell'ipotesi di un peso specifico medio di circa 1,6 t/mc la quantità istantanea di stoccaggio (R13) massima calcolata è pari a 1.440 tonnellate.

Le modalità di conferimento dei rifiuti rimangono sostanzialmente le stesse di quelle attualmente in essere ed avverranno sul medesimo piazzale pavimentato avente superficie di 1800 mq. Tuttavia tale area sarà ottimizzata e suddivisa in spazi dedicati allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso in modo da rendere agevoli le attività di carico e scarico nonché di movimentazione dei rifiuti sullo stesso piazzale nonché le operazioni di frantumazione e vagliatura. Inoltre è previsto da progetto e come riportato nelle relazioni integrative, l'adeguamento, relativamente alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, alle indicazioni tecniche di cui al R.R. n. 26/2013.

Il ciclo produttivo svolto non genera acque reflue industriali. L'unico scarico idrico esistente è quello dei servizi igienici all'interno degli uffici per i quali si dovrà garantire il rispetto degli adempimenti tecnici e amministrativi di cui al R.R. n. 26/2011.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, FO.CO.BIT S.a.s. è già autorizzata dalla Regione Puglia - Settore Ecologia, giusta D.D. n.672 del 20/12/2007.

L'attività di cui si dà comunicazione, produce solo due emissioni significative in atmosfera E1 ed E3, le restanti E2 ed E4 sono non significative.

Dalle analisi di laboratorio effettuate allegate al progetto presentato si è riscontrato che non vi è nessun superamento per alcun parametro limite fissato nell'autorizzazione alle emissioni.

Il contenimento delle polveri derivanti dalle operazioni svolte nell'impianto sarà ottenuto in parte per mezzo di barriera a verde e soprattutto con la bagnatura dei cumuli a mezzo di irrigatori alimentati con specifica rete idrica.

La società a tal proposito ha redatto specifico studio di diffusione atmosferica (All. C4) sulle emissioni in atmosfera in cui nelle conclusioni si riporta che nel corso dell'attività non saranno superati i limiti tabellari

di legge. Le stime dovranno comunque trovare riscontro in sede di esercizio dell'impianto per il quale è autorizzabile una soglia massima, relativamente alle emissioni polverulente, di 5 mg/Nmc. Nel corso dell'ultima seduta della Conferenza di Servizi è stato puntualizzato, relativamente alle emissioni in atmosfera, che allo stato l'impianto è dotato di autorizzazione rilasciata nel 2007 dalla Regione Puglia. A tal proposito i presenti hanno chiesto ai progettisti di chiarire se sono state previste modifiche all'impianto per come in precedenza autorizzato. Questi hanno asserito che "... l'unità di frantumazione (di cui è stata trasmessa la scheda tecnica) è la stessa e che essa funzionerà con gli stessi ritmi in precedenza autorizzati. Le caratteristiche tecniche del frantumatore ne consentono l'impiego sia con materiale di cava, sia con rifiuti inerti. Gli stoccaggi a cumulo resteranno immutati. Sarà variata solo la natura del materiale stoccato (in particolare si provvederà ad utilizzare in sostituzione del materiale di cava rifiuti inerti da sottoporre a frantumazione e vagliatura nello stesso macchinario). Si rappresenta inoltre, riguardo ai quattro camini di emissione (E1, E2, E3, E4), di cui due non riportati nell'atto autorizzativo regionale in quanto non considerati significativi, che l'alimentazione delle relative caldaie non è più a gasolio bensì a metano." I rappresentanti della Provincia hanno specificato che nel nuovo atto autorizzativo (da integrare nel provvedimento di VIA) si sarebbe provveduto a variare i limiti riportati nell'atto regionale e ad eliminare alcuni parametri da monitorare, quali ad esempio gli SOx, prescrivendo inoltre, il monitoraggio degli IPA.

Riguardo all'impatto sulla componente rumore il proponente ha provveduto inoltre a redigere studio integrativo di diffusione sonora (All. C5), nelle cui conclusioni (pag. 22) si riporta che "... si può concludere che l'attività dell'impianto sia nella configurazione attuale che in quella risultante a seguito delle modifiche proposte garantisce il rispetto dei limiti fissati". Tale studio è stato oggetto di valutazione di ARPA Puglia che si è espressa positivamente all'ampliamento della capacità produttiva dell'impianto come proposta.

Tutto ciò premesso, preso atto:

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:

1) pubblicazione di avviso della procedura sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 21/08/2014;

2) pubblicazione di avviso della procedura sul quotidiano "Nuovo Quotidiano di Puglia", edizione del giorno 08/08/2014;

senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;

- dei pareri favorevoli espressi dagli Enti convocati alla Conferenza dei servizi, come da note richiamate nelle premesse del presente provvedimento;

Considerato:

che ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 14 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;

che dalla ricognizione effettuata, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, e di quanto emerso ed acquisito in sede di Conferenza di Servizi, risultano, quali autorizzazioni e acquisibili nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di che trattasi, le seguenti autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali:

- nota, prot. n.1362 dello 03/02/2015 (in atti al prot. n. 10932 del 19/02/2015), con cui la Direzione Regionale per i Beni Culturali, facendo proprie le risultanze istruttorie della Soprintendenza BAP di Lecce e della Soprintendenza Archeologica "...ha ritenuto di assumere e condividere le valutazioni positive" espresse dagli stessi;

- autorizzazione agli scarichi sul suolo, di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n.152/2006;
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006;
- che sulla base delle risultanze dei lavori della Conferenza di Servizi le citate autorizzazioni/nulla osta/pareri ambientali sono da ritenersi ricomprese nel presente provvedimento e, per gli specifici effetti, condizionate all'osservanza delle particolari prescrizioni ad esse riferite ed indicate nel dispositivo del presente provvedimento;
- che è fatta salva l'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale non espressamente ricomprese nel presente provvedimento;

Valutato:

- che nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la individuazione, descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti che l'opera può comportare sui fattori ambientali;
- che l'ampliamento dell'attività di recupero, già autorizzata e ricompresa in area già utilizzata ai fini dell'attività produttiva svolta dalla società, non determinerà significative incidenze sulle diverse matrici ambientali del contesto ambientale di riferimento;
- che a fronte di alcuni impatti negativi, di modesta entità, comunque reversibili, relativi alla fase di esercizio e connessi soprattutto alla emissione di rumori e di polveri, l'iniziativa in progetto determinerà, a lungo termine, un apprezzabile impatto positivo, legato all'impiego nel processo di produzione di rifiuti in sostituzione di materiali naturali di cava;

Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i al rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in esame:

DETERMINA

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di "Impianto per la produzione di conglomerati bituminosi sito in Z.I. di Galatina-Soletto per l'effettuazione di attività di recupero di rifiuti inerti in procedure semplificate", proposto da FO.CO.BIT. di P. De Pascalis & C. S.a.s., per tutte le motivazioni espresse in narrativa, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate di seguito:

Prescrizioni di ARPA PUGLIA

- le aree destinate alle attività di recupero rifiuti dovranno essere opportunamente separate dalle restanti aree segnalate mediante cartellonistica;
- la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata all'interno dell'impianto secondo il D.Lgs. 152/06 Parte IV;
- i cumuli dei rifiuti, e dei materiali da questi ottenuti, a granulometria sottile, maggiormente sensibili all'azione del vento, dovranno essere sottoposti in condizioni di tempo asciutto a bagnatura quotidiana e/o coperti con appositi sistemi di copertura mobile;
- le operazioni di messa in riserva (R13) e di riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) saranno realizzate su basamenti pavimentati, che garantiscano la separazione e l'isolamento dei rifiuti dal suolo sottostante. Si dovrà provvedere a una periodica manutenzione delle pavimentazioni al fine di preservarne la continuità e quindi l'isolamento idraulico del sottosuolo;
- i veicoli utilizzati per il trasporto degli inerti dovranno essere muniti di apposito telone anti polvere sui cassoni;

- alla dismissione dell'impianto il sito sarà oggetto di riqualificazione ambientale previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo,
- si dovrà provvedere al monitoraggio delle emissioni di polveri, con la frequenza stabilita dal Piano di Monitoraggio Ambientale (All. C3), fatte salve variazioni dell'autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione, ovvero ogni qualvolta intervengano modifiche all'impianto o all'attività di recupero effettuata; gli esiti del monitoraggio ambientale andranno comunicati al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e ad ARPA PUGLIA - DAP Lecce; in ogni caso l'attività dovrà rispettare, per quel che concerne l'emissione di polveri totali, il limite di 5 mg/Nmc;

Prescrizioni di ASL Lecce

- relativamente ai reflui domestici si fa salva l'autorizzazione allo scarico o la deroga rilasciata dall'Autorità competente ai sensi del R.R. n. 26/2011;
- riguardo la gestione delle acque meteoriche dei piazzali dovrà essere rispettato quanto contenuto nel R.R. n. 26/2013 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo;

Prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia

- dovrà essere prevista la sorveglianza archeologica nel corso delle operazioni di scavo;
- dovrà essere conferito incarico, dal soggetto attuatore, a un archeologo esterno di comprovata esperienza e professionalità il cui curriculum dovrà essere sottoposto al preventivo parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto;

Prescrizioni per lo smaltimento delle acque meteoriche

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 15, comma 6, del Regolamento Regionale 9/12/2013 n. 26, FO.CO.BIT. S.a.s. è autorizzata a:

- realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. n.26/2013 entro 36 mesi dalla data di rilascio del presente provvedimento;
- dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento alla Provincia di Lecce - Servizio Ambiente, inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi;
- ad opere realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
- ad opere realizzate rispettare i limiti allo scarico della Tabella n. 4, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali e idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
- provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27/01/92 n. 95 e del D.M. 10/05/96 n. 392;
- informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/2013, il Sindaco, ARPA Puglia, la ASL Lecce e la Provincia di Lecce - Servizio Ambiente, della localizzazione dello scarico, trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, dovranno essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli monitori indicanti i divieti ed i rischi igienici;
- inviare, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, le schede tecniche di rilevamento, per ciascuno degli scarichi autorizzati, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;

i) notificare ogni variazione che, successivamente alla data del presente atto, intervenga nel processo depurativo e nell'immissione finale;

Prescrizioni per le emissioni in atmosfera

- le attività dovranno rispettare i seguenti valori limite di concentrazione nell'atmosfera delle sostanze inquinanti (i campionamenti delle emissioni diffuse di polveri vanno effettuati presso il confine interno dell'impianto, in posizione sotto vento, tale da intercettare le particelle da esso trasportate, ovvero presso i quattro punti cardinali in condizioni di assenza di vento):

Camino E1 (essiccatore):

polveri totali 20 mg/Nmc;

ossidi di azoto 200 mg/Nmc

ossidi di zolfo 800 mg/Nmc

Carbonio Organico Totale 150 mg/Nmc

I.P.A. 0.1 mg/Nmc

Camino E2 (caldaia a metano)

polveri totali 5 mg/Nmc;

ossidi di azoto 350 mg/Nmc

ossidi di zolfo 35 mg/Nmc

Emissioni diffuse ED3

polveri totali 5 mg/Nmc;

- i camini di emissione E1 ed E2 saranno dotati delle prese idonee al campionamento delle emissioni secondo le prescrizioni delle norme UNI EN 10169: 2001 e UNI EN 13284 -1:2003, UNI EN 15259: 2008;

- i metodi di analisi e di prelievo devono essere effettuati seguendo le indicazioni dei manuali UNICHIM;
- ai risultati analitici saranno applicati i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione indicati nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 271, c. 17 del medesimo Decreto;

- la società dovrà comunicare tempestivamente a Provincia di Lecce - Servizio Ambiente e ad ARPA Puglia la data di avvio dell'impianto e le date dei campionamenti analitici;

- il 16° giorno successivo alla data di avvio, l'impianto dovrà marciare a regime;

- la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato i campionamenti e le analisi di cui di cui alla lettera a) durante i primi dieci giorni di marcia a regime dell'impianto e dovrà trasmettere a questo Servizio, al Dipartimento ARPA Lecce, al Servizio di Igiene della ASL Lecce e al Comune i relativi certificati di analisi;

- a seguito del predetto campionamento di 10 giorni consecutivi, rilevato il tenore degli I.P.A., sarà valutata l'opportunità di installare a monte del camino E1 un filtro a carboni attivi o un filtro scrubber ad umido oltre al filtro a maniche di tessuto già installato;

- negli anni successivi a quello di avvio, la società farà eseguire da laboratorio chimico abilitato le analisi di cui ai punti precedenti almeno una volta all'anno e ne trasmetterà il referto al Servizio Ambiente della Provincia, al Dipartimento di Lecce di ARPA Puglia, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL di Lecce e al Comune;

- la società comunicherà ad ARPA e alle autorità competenti, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui effettuerà gli autocontrolli delle emissioni;

- la società farà effettuare con frequenza annuale la misurazione del rumore prodotto dall'attività, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale iscritto nell'apposito albo;

- i veicoli utilizzati per la movimentazione dei materiali di natura inerte saranno dotati di teloni per la copertura dei cassoni;

- la società dovrà garantire la protezione dal vento dei cumuli di materiale polverulento a granulometria

fine, con copertura o con umidificazione periodica;

- la società dovrà compilare e aggiornare il Catasto delle Emissioni Territoriali della Regione Puglia sul sito internet www.arpa.puglia.it, ai sensi della D.G.R. n.2613 del 28 dicembre 2009;
- la società nel futuro dovrà adeguare l'impianto alle migliori tecnologie disponibili e, anche nel caso di superamenti del limite di emissione, presenterà istanza di adeguamento dell'impianto all'ente competente, ai fini di una nuova autorizzazione;
- il mancato rispetto delle prescrizioni, sopra riportate, comporta l'adozione delle ordinanze previste dall'art.278 del D.Lgs. 152/2006, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.279 e la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria;

Prescrizioni per le attività di gestione rifiuti (recupero in regime semplificato)

- la proponente FO.CO.BIT. S.a.s. è iscritta, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, al Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti, per le operazioni di recupero, le tipologie e le quantità di rifiuto riportate nella tabella seguente:

- con riferimento alla gestione dei rifiuti la società è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la capacità annua di recupero dell'impianto assentita con il presente provvedimento, nel rispetto dei limiti di cui all'allegato IV del D.M. 05.02.1998, è determinata in 236.240 t/a, mentre le quantità massime recuperabili annualmente per ogni singola tipologia di rifiuto sono quelle sopra riportate;
- b) la capacità istantanea di messa in riserva dell'impianto è determinata in 1.440 tonnellate;
- c) l'attività di recupero R12 non è contemplata nel D.M. 05/02/1998;
- d) l'attività di messa in riserva [R13] deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche individuate nell'art. 6 e nell'allegato 5 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
- e) l'attività di recupero R5 di cui ai punti 04.01.3 lett. h, 04.04.3 lett. e, 07.02.3 lett. f, 07.06.3 lett. b, 07.10.3 lett. e, 07.25.3 lett. i, 07.31bis.3 lett. c, si concretizzerà solo in caso di realizzazione diretta da parte di FO.CO.BIT. S.a.s. di rilevati e sottofondi (previo test di cessione);
- f) prima di effettuare l'attività di recupero R5 di cui ai predetti punti 04.01.3 lett. h, 04.04.3 lett. e, 07.02.3 lett. f, 07.06.3 lett. b, 07.10.3 lett. e, 07.25.3 lett. i, 07.31bis.3 lett. c, il proponente dovrà trasmettere, anche a mezzo fax, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce:
 - 1) i risultati del test di cessione, eseguito secondo il metodo di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998, rilasciati da laboratorio autorizzato. Il campione rappresentativo dovrà essere prelevato da personale del laboratorio di analisi ed il referto dovrà riportare il luogo di campionamento ed il responsabile dello stesso;
 - 2) relazione tecnica nella quale dovranno essere indicati: la data di inizio e di fine dell'intervento, il luogo di recupero del rifiuto (tracciato/area presso cui il rifiuto sarà effettivamente riutilizzato). Alla relazione dovranno essere allegate le planimetrie del luogo di recupero;
- g) la società dovrà comunicare alla Provincia di Lecce ogni variazione che intervenga nella persona del titolare e/o legale rappresentante e così ogni modifica e/o variazione che per qualsiasi causa intervenga nelle proprietà e/o gestione dell'impianto e/o nell'esercizio della attività;
- h) la società dovrà comunicare al Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati relativi alle quantità ed ai tipi di rifiuti recuperati e smaltiti nell'anno solare precedente;
- i) la società dovrà provvedere, in conformità alla normativa vigente in materia, alle comunicazioni al sistema informativo SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle relative comunicazioni;
- j) effettuare, entro il mese di aprile di ogni anno, il pagamento dei diritti d'iscrizione e per i controlli periodici, determinato in relazione alle attività ed alle quantità di rifiuti presumibili da trattare nell'anno in corso, ai sensi e nei termini di cui al D.M.A. n. 350 del 21.07.1998, ed inviare copia della ricevuta al Servizio Ambiente e Polizia Provinciale. Il mancato o il ritardato pagamento del diritto annuale d'iscrizione comporta automaticamente la sospensione "ope legis" della azienda dal Registro

Provinciale, senza che si renda necessario alcun provvedimento dichiarativo o costitutivo. Integra il reato di cui all'art. 256, comma 1, del D. Lgs. 152/06 la continuazione da parte di un'impresa dell'attività di recupero dei rifiuti dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento senza che questo sia avvenuto;

k) il presente provvedimento non ha valore di certificato d'iscrizione nel Registro Provinciale, che potrà essere richiesto con apposita istanza;

l) la società nell'espletamento delle attività di recupero dei rifiuti dovrà scrupolosamente attenersi all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di tutela ambientale;

Prescrizioni a carattere generale

- prima della scadenza della autorizzazione di minor durata tra quelle sostituite (ovvero della autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, avente durata pari a quattro anni a decorrere dalla data di rilascio del presente atto) FO.CO.BIT. S.a.s. dovrà richiedere allo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Galatina, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale;

- la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V dello stesso decreto;

- che sia data espressamente e puntualmente fornita evidenza, alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento, del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti a vario titolo intervenuti nel procedimento;

- il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i.. Ai sensi del medesimo art. 27, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si informa che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria è disponibile, per la consultazione, presso gli Uffici del Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della Provincia di Lecce;

- qualora dalle attività di monitoraggio risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati la Provincia potrà modificare il provvedimento ed adottare ulteriori condizioni correttive rispetto a quelle di cui sopra;

- di notificare, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione al proponente FO.CO.BIT. di P. De Pascalis & C. S.a.s., e trasmetterla ai seguenti soggetti:

- ARPA Puglia - Dipartimento di Lecce;

- ASL LECCE - Area Nord - Servizio SISP;

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Bari;

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto - Lecce;

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto;

- Comune di Galatina;

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 11/01 e s.m.i. il Proponente dovrà provvedere a far pubblicare un estratto del presente provvedimento su un quotidiano locale a diffusione regionale;

Il Dirigente del Servizio

Ambiente e Tutela Venatoria

Ing. Dario Corsini